



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO **SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e** **TRANSIZIONE DIGITALE** **Servizio SUAP -Promozione Commercio e Attività Produttive**

N.797 DEL 17/12/2024

OGGETTO:DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E PRODOTTI PIROTECNICI DI
QUALSIASI GENERE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare il Capodanno, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato rischio e pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:

- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore dei prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, e determinandone, in alcuni casi, anche il ferimento o la morte;
- possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di prodotti pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

DATO ATTO che occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;

VISTI:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente, con particolare riferimento all'art. 57 che prevede: "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in

- genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”;
- gli articoli 659 *Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*, 674 *Getto pericoloso di cose*, 679 *Omessa denuncia di materie esplodenti* e 703 *Accensioni ed esplosioni pericolose* del codice penale;
 - La legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale* e in particolare l'art. 13 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
 - la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo*”;
 - Il *Regolamento Comunale di igiene urbana e veterinaria e di tutela del benessere animale* approvato con DCC n. 43 del 21/09/2015;

RICHIAMATA la nota ANCI prot. n.128/SIPRICS/AR/mcc-2020 diretta ai Sindaci con cui si sottolinea l'opportunità di prevedere misure che vietino o limitino l'impiego di prodotti e di artifici pirotecnici da divertimento al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, giusta nota prot. 557/PAS/U/016223/XV.H.8 del 02/12/2022 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle festività natalizie di fine anno;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110 del 22.12.2018 inerente l'utilizzo anche improprio dei prodotti pirotecnici in occasione delle festività natalizie e di fine anno;

VISTI gli articoli del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*:

- l'art. 50, comma 5 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- l'art.54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- l'art.54, comma 4-bis che prevede che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico in concomitanza dei festeggiamenti di Capodanno;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO che l'efficacia del presente provvedimento si estenda all'area del Centro storico cittadino, zona A, come delimitata dal vigente Piano Regolatore;

ORDINA

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno, a tutela e salvaguardia del benessere, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana; a tutela e salvaguardia del benessere animale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché a tutela e salvaguardia del patrimonio immobiliare e architettonico, **in tutta l'area del Centro storico cittadino, zona A, come delimitata dal vigente Piano Regolatore:**

Il divieto assoluto dalle ore 08:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 01/01/2025, di accensione, lancio ed esplosione di petardi, di mortaretti, di botti e prodotti esplodenti in genere, divieto assoluto di effettuare giochi pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita;

DISPONE

1. Per le violazioni si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto *“Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”*;
2. Alla Polizia Locale è demandata, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
3. Altresì, che la presente ordinanza:
 - venga pubblicata all'Albo Pretorio;
 - venga trasmessa:
 - alla Polizia Locale;
 - al Servizio SUAP;
 - al Servizio URP e Comunicazione per le attività di competenza;
 - Al Servizio Cultura e Turismo;
 - al Servizio Quintana, Eventi, Sport e Politiche della Gioventù;
 - alla Prefettura di Ascoli Piceno;
 - alla Questura di Ascoli Piceno;

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)